Sentenza n. 30 /2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di conto iscritto al n. **37957** del registro di segreteria nei confronti di **SCARCIA Bruna Jennifer** (cod. fisc. SCRBNJ80E57B774G), in qualità di Agente contabile del Comune di Presicce-Acquarica (LE), non comparsa

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia Minervini che si riporta alle rassegnate conclusioni scritte.

Ritenuto e considerato in

**FATTO E DIRITTO**

**1.-** Con relazione n. 336/2025, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 22012 afferente alla gestione "del conto del consegnatario di beni" dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Presicce-Acquarica (LE), formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per l'improcedibilità del suindicato conto per mancanza dell'oggetto.

**2.-** Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: *(i)* il consegnatario dei beni oggetto del conto all'esame è la sig.ra Jennifer Bruna Scarcia; *(ii)* il consegnatario era legittimato a rendere il conto giudiziale *de quo*, e lo ha compilato utilizzando il "modello n. 24" approvato con il D.P.R. n. 194/1996; *(iii)* il conto è stato sottoscritto con firma autografa con apposizione del visto di regolarità rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e parificato con determinazione dirigenziale n. 543 del 13 maggio 2024; *(iv)* è stato rispettato il termine di cui all'art. 233, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 (applicabile ai conti giudiziali in virtù del principio di specialità ex art. 139, comma 1 c.g.c); *(v)* il deposito presso questa Sezione giurisdizionale è avvenuto tardivamente in data 4 ottobre 2024.

**2.1-** Il Magistrato istruttore, nel richiamare in punto di diritto, l'applicazione degli artt. 11, 12 e 23 del D.P.R. n. 254/2002 secondo cui *«…soltanto i consegnatari con "debito di custodia", qualificabili come agenti contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale; diversamente, non vi sono tenuti i consegnatari con "debito di vigilanza", qualificabili come agenti amministrativi…»*, ha precisato (all'uopo richiamando la conforme giurisprudenza nella soggetta materia) che, sotto il profilo sostanziale, il conto all'esame contiene una elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario non riferibili ad una gestione configurabile quale "debito di custodia" e, come tali, non possono ritenersi soggetti all'obbligo di rendicontazione giudiziale trattandosi di *beni "…giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi, restando fermo, in tali casi, l'obbligo di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione…"(si veda Corte dei*

*conti, Sez. Marche, sent. n. 52/2025 e 132/2025; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 39/2020)*, bensì, riconducibili, all'evidenza, per natura e tipologia, a beni soggetti alla mera "vigilanza" della dott.ssa Scarcia, quale agente amministrativo.

**2.2-** Sulla scorta delle suesposte dirimenti considerazioni, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio chiedendo che sia dichiarata l'improcedibilità del conto *de quo*.

**3.-** In data 20 novembre 2025, sono pervenute le conclusioni del Procuratore regionale, rese ai sensi dell'art. 148 c.g.c., con cui si è chiesta una pronuncia d'improcedibilità del conto n. 22012 che qui ne occupa, in piena adesione alle motivazioni di cui alla relazione n. 336/2025 del Magistrato istruttore e confermate nel corso dell'odierna udienza di discussione.

**4.-** Ritiene il Collegio di dichiarare l'improcedibilità del conto all'esame, non avendo motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella soggetta materia (quale esaustivamente richiamata nella suindicata relazione del Magistrato istruttore e riferita al precedente punto 2.1) in quanto pienamente condivisibile, sicché, ai fini della motivazione, ci si può limitare a richiamare tali precedenti, come previsto dall'art. 17, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice di Giustizia Contabile.

5.- Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **37957** del

registro di Segreteria, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto riguardante la dott.ssa **SCARCIA Bruna Jennifer**, consegnataria di beni mobili in servizio presso il Comune di Presicce-Acquarica (LE) nell'anno 2023.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

L'Estensore Il Presidente

(Rossana De Corato) (Alberto Mingarelli)

Depositata in Segreteria in data 16 febbraio 2026
Il Funzionario
Maria Teresa Savino